



Rapporto sui risultati dell'indagine conoscitiva relativa all'ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico (OSisVet)

Riferimento/Numero di registrazione: 2008-05-26/20

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Sintesi dei risultati	3
3	Pareri in merito ai singoli articoli	4
3.1	Sezione 1: Disposizioni generali.....	4
3.2	Sezione 2: Competenze.....	5
3.3	Sezione 3: Struttura e contenuto del SISVet	6
3.4	Sezione 4: Notifiche	7
3.5	Sezione 5: Accesso al SISVet	8
3.6	Sezione 6: Comunicazione di dati	8
3.7	Sezione 7: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione	8
3.8	Sezione 8: Finanziamento del SISVet	9
3.9	Sezione 9: Disposizioni finali	9
3.10	Allegato	9
4	Abbreviazioni.....	10
5	Destinatari invitati a esprimere il proprio parere	11

1 Situazione iniziale

L'allestimento del sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico e la fase pilota sono disciplinati nell'articolo 65b dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE, RS 916.401). Detto articolo sarà abrogato con l'entrata in vigore della presente ordinanza.

La base legale del sistema informatico centrale è racchiusa nel nuovo articolo 54a della legge sulle epizootie (RS 916.40). Il Parlamento ha deciso, tra l'altro, di sostituire il nome CODAVET con la denominazione di "sistema informatico centrale" nell'intento di accelerare l'ulteriore sviluppo di un sistema comune per l'esecuzione lungo l'intera filiera alimentare. L' articolo 54a LFE è entrato in vigore il 1°giugno 2008.

L'OSISVet, che si basa sull'art. 54a della legge sulle epizootie, regola in primo luogo la gestione del sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico, il finanziamento, la protezione dei dati e i diritti d'accesso.

Dal 15.11.2007 al 31.01.2008 il DFE ha realizzato un'indagine conoscitiva relativa al disegno dell'ordinanza sul sistema informatico per il Servizio veterinario pubblico.

2 Sintesi dei risultati

Tutti i Cantoni (i Governi o il dipartimento responsabile dell'ufficio del veterinario cantonale) e un totale di sette associazioni o organizzazioni hanno fornito il proprio parere in merito al presente disegno di ordinanza.

La maggioranza dei Cantoni riconosce la necessità che il Servizio veterinario pubblico disponga di un sistema di amministrazione dei dati e delle informazioni e, in linea di massima, accoglie favorevolmente il disegno di ordinanza presentato; in alcuni casi tuttavia con riserva. Cinque Cantoni (BE, OW, TG, VD, GE) e un ufficio cantonale (TI, Sezione dell'Agricoltura) lo hanno respinto. Va notato, che le motivazioni dei cinque Cantoni che si sono pronunciati in modo negativo non differiscono in termini sostanziali dalle osservazioni dei Cantoni che hanno accettato il disegno con riserva.

Un ufficio veterinario si è pronunciato in modo positivo (come il Governo). Un ufficio dell'agricoltura (TI, Sezione dell'Agricoltura), a differenza del proprio Governo, ha respinto il disegno di ordinanza.

I Cantoni che utilizzano il sistema con maggiore frequenza (LU, UR, SZ, NW, AR, AI, FR, GR) sottolineano l'adeguatezza ed efficacia dello stesso e accolgono favorevolmente la sua ampliabilità. Due Cantoni (BL, SG) si dichiarano espressamente favorevoli all'ampia regolamentazione prevista nell'ambito della protezione dei dati.

Le riserve espresse da chi ha comunque fornito un parere favorevole riguardano i seguenti punti:

- È stato notato che il SISVet rappresenta un sistema isolato, destinato unicamente al Servizio veterinario pubblico; si richiede un coordinamento con il programma ASA 2011 e il piano di controllo nazionale. Il coordinamento con l'impegno profuso da UFAG e UFSP per quanto concerne il sistema centralizzato di amministrazione dei dati è considerato insufficiente, in futuro è quindi indispensabile garantire un servizio migliore in questo senso (UR, BL, SH, AG, BS, BL, TG, VS, JU, KOLAS, ACCS, SBV).
- I Cantoni che sino ad ora si sono avvalsi solo parzialmente del sistema ne lamentano la scarsa semplicità di utilizzo (GL, ZG, AG, NE, JU, BE, VD, GE).
- I chimici cantonali e alcuni Cantoni esternano dubbi circa un eventuale ampliamento del sistema nell'ambito delle derrate alimentari. Temono un'ulteriore compromissione della semplicità di utilizzo (SO, SH, AG, Consiglio di Stato TI, ACCS) e lamentano l'assenza di un progetto complessivo da parte della Confederazione per quanto concerne l'amministrazione dei dati lungo l'intera filiera alimentare (BE, BL, AG, GE).
- Viene richiesta una maggiore possibilità di azione/libertà di mercato nella scelta del fornitore di prestazioni per la gestione del sistema (si vedano le prese di posizione relative all'art. 4).

- L'influenza dei Cantoni e le competenze del comitato misto nelle decisioni importanti per la gestione del SISVet sono considerate insufficienti, soprattutto perché i Cantoni sono tenuti a finanziare 2/3 della gestione del sistema (si vedano le prese di posizione relative all'art. 6).
- Per evitare la presenza di ridondanze, le autorità federali hanno richiesto un miglior coordinamento delle notifiche a loro indirizzate. Le notifiche inoltrate all'UFV devono inoltre limitarsi al minimo previsto dalla legge o all'indispensabile richiesto per la stesura della lista UE (si vedano le prese di posizione relative all'art. 10).
- È richiesta una verifica della definizione di gestione nel contesto del finanziamento del sistema. Il finanziamento dell'ulteriore sviluppo deve essere anch'esso ancorato in modo esplicito all'interno dell'ordinanza. La ripartizione dei costi di gestione e di ulteriore sviluppo tra Confederazione e Cantoni richiede una formulazione più precisa all'interno dell'ordinanza. Alcuni Cantoni richiedono inoltre una verifica della chiave di ripartizione, proponendo ad es. una verifica nel contesto della nuova perequazione finanziaria (si vedano le prese di posizione relative all'art. 24).

Tra le associazioni e organizzazioni che hanno espresso il proprio parere, Migros, SFF e TVL si sono pronunciate in senso positivo. IDENTITAS ha assunto una posizione neutrale con input prevalentemente tecnici.

KOLAS, ACCS e SBV hanno respinto il disegno con la motivazione secondo cui è indispensabile attendere in primo luogo i risultati del programma ASA 2001. Una soluzione anticipata della questione relativa all'amministrazione dei dati del Servizio veterinario pubblico ostacolerebbe un programma equivalente di portata nazionale lungo la filiera alimentare, dalla stalla alla tavola.

3 Pareri in merito ai singoli articoli

3.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

Nessuna presa di posizione

Art. 2 Scopo del SISVet

Dieci Cantoni (ZH, LU, UR, SZ, NW, AR, AI, GR, OW, TG) auspicano un'integrazione dei vari settori nei quali il Servizio veterinario pubblico svolge compiti d'esecuzione. Si chiede in modo particolare il coinvolgimento anche del settore della sorveglianza dei medicinali per uso veterinario.

Art. 3 Definizioni

Let. a: ZH fa notare che tutti i compiti d'esecuzione sono di natura legale e chiede che venga eliminato il termine "prescritti per legge".

Let. b: Nove Cantoni (¹) sono favorevoli a una definizione più precisa del termine gestione.

ZH, AR, AI, GR, OW, TG vogliono eliminare l'espressione "adeguamenti in base alle esigenze esecutive" dalla definizione del termine, poiché potrebbe comportare costi ingenti. Viene fatto inoltre notare che le esigenze dei Cantoni possono variare notevolmente.

LU, UR, SZ, NW, OW richiedono che si definisca cosa s'intende esattamente con gestione e cosa con "migliorie tecniche e specialistiche" e "adeguamenti in base alle esigenze esecutive". Pongono l'accento sulla necessità di disciplinare in modo inequivocabile l'iter decisionale e il finanziamento di simili adeguamenti.

LU, UR, SZ, NW, GR, AG ritengono che gli adeguamenti riconducibili a modifiche del diritto federale debbano essere a carico della Confederazione.

FR e il relativo ufficio veterinario propongono di integrare l'articolo in esame con una definizione del Servizio veterinario pubblico (composizione, ruolo e posizione dei Servizi veterinari cantonali).

¹ ZH, LU, UR, SZ, NW, OW, GR, AG, TG

3.2 Sezione 2: Competenze

Osservazioni generali sulla sezione 2

Un Cantone (TI; Consiglio di Stato) propone una rielaborazione completa della sezione. Lo stesso ha formulato un nuovo art. 4, che definisce gli organi competenti a livello di Confederazione e Cantoni e designa esplicitamente la Conferenza dei veterinari cantonali quale organo decisionale. Suggerisce inoltre un ulteriore articolo (nuovo art. 5), in cui viene illustrata in dettaglio la responsabilità dell'UFV. All'articolo sul servizio specializzato non è apportata alcuna modifica. L'articolo relativo al comitato misto (nuovo art. 7) viene riformulato in direzione di un potenziamento della competenza decisionale del comitato. In un articolo aggiuntivo, il numero 8, vengono ancorate le responsabilità della Conferenza dei veterinari cantonali per quanto concerne la gestione del SISVet.

Altri quattro Cantoni (LU, UR, OW, NW) sono parimenti favorevoli alla Conferenza dei veterinari cantonali come organo decisionale, nella fattispecie in materia di redazione del budget annuo e controllo dei costi (gestione e ulteriore sviluppo) che esulano dal budget approvato. Questi stessi Cantoni hanno redatto a propria volta un nuovo articolo per la definizione delle competenze della Conferenza. Per l'approvazione del budget sono state proposte ulteriori varianti: AR e AI chiedono che venga affidata ai veterinari cantonali; SG, TG e GR propongono che siano i Cantoni ad approvare il budget.

Otto Cantoni (LU, UR, OW, NW, AR, AI, GR, TG) lamentano una mancanza di regolamentazione a livello del processo decisionale in materia di adeguamenti e migliorie.

Art. 4 Responsabilità del sistema

15 Cantoni ⁽²⁾ sottolineano come, per una gestione del sistema vantaggiosa dal punto di vista economico, sarebbe necessario garantire più concorrenza a livello di mercato, ovvero una maggiore libertà nella scelta del fornitore di prestazioni. Questi stessi Cantoni propongono inoltre che l'ISCeco non venga più citato all'interno dell'articolo. Due Cantoni sottolineano la necessità di concedere ai Cantoni la possibilità di avere voce in capitolo riguardo alla scelta del fornitore di prestazioni. Dieci Cantoni ⁽³⁾ chiedono di ancorare nell'articolo in esame la garanzia dell'accessibilità al sistema. Un Cantone (GE) richiede la redazione di un rapporto annuale sul budget e sulla funzionalità del sistema. Il Cantone OW e KOLAS sono favorevoli ad ancorare all'interno dell'articolo la collaborazione tra UFV, UFSP e UFAG (formulando un capoverso 4 aggiuntivo).

Art. 5 Servizio specializzato

I compiti del servizio specializzato sono indiscussi. Sei Cantoni ⁽⁴⁾ sottolineano la necessità di una formulazione maggiormente comprensibile della lettera b dell'articolo 5. Qualora nelle competenze del servizio specializzato rientrino esclusivamente interventi di adeguamento, è indispensabile elaborare il concetto con maggior chiarezza (ZH).

Nell'espressione "adeguamento alle esigenze esecutive" è indispensabile eseguire una distinzione tra i costi per gli adeguamenti affidati ad esterni o al servizio specializzato, riservando un'attenzione particolare agli adeguamenti della configurazione alle esigenze esecutive (LU, UR, SZ, NW, OW).

² ZH, LU, UR, SZ, NW, AR, AI, AG, GL, SH, SG, GR, OW, TG, TI

³ ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, AR, AI, AG, TG

⁴ ZH, LU, UR, SZ, NW, OW

Art. 6 Comitato misto

Composizione del comitato misto: sette Cantoni ⁽⁵⁾ e l'ACCS auspicano una rappresentanza dei Cantoni all'interno del comitato equivalente al rapporto della chiave di ripartizione dei costi. Un Cantone (SZ) appoggia una rappresentanza cantonale basata sul principio dell'equivalenza fiscale. Due Cantoni (TG, BS) chiedono che rientrino nel comitato misto anche rappresentanti dell'ambito agricolo e del settore delle derrate alimentari. IDENTITAS chiede che siano presenti nel comitato rappresentanti dei sistemi fonte.

Tre Cantoni (ZG, SZ, TI) chiedono che la definizione dei rappresentanti cantonali venga disciplinata e ancorata nell'articolo in esame.

Competenze del comitato: la maggioranza dei Cantoni ⁽⁶⁾ chiede di conferire in generale un rilievo superiore al comitato.

Nove Cantoni non vogliono affidare al comitato alcuna competenza per quanto concerne l'approvazione del budget e chiedono che detta mansione venga svolta dagli stessi Cantoni (SG, TG e GR), dai veterinari cantonali (AR e AI) o dalla Conferenza dei veterinari cantonali (LU, UR, NW, TI).

Nove Cantoni ⁽⁷⁾ vogliono che il comitato approvi il budget e il conto annuale. Di essi, quattro (BE, SH, AG, SO) chiedono che lo stesso approvi gli accordi anche con i Cantoni.

Un Cantone (ZH) si dichiara favorevole a una competenza decisionale molto ampia del comitato.

FR e il relativo ufficio veterinario propongono di specificare all'inizio dell'articolo, mediante una frase aggiuntiva, l'incarico del comitato misto nella suo complesso.

3.3 Sezione 3: Struttura e contenuto del SISVet

Art. 7 Struttura del SISVet

Per l'articolo in esame, il Cantone BS si dichiara favorevole a interfacciare il SISVet con il sistema GEVER, mentre il Cantone SH sostiene la realizzazione di un'interfaccia con i sistemi dei Cantoni. L'ACCS auspica una verifica volta a definire i dati realmente necessari alla Confederazione. È inoltre indispensabile creare interfacce che consentano di aggiornare in modo efficiente i dati desiderati presenti all'interno del sistema con quelli provenienti dai sistemi cantonali.

Art. 8 Fonte dei dati registrati

Sei Cantoni ⁽⁸⁾ approvano la creazione di una base giuridica che disciplini il rilevamento dei dati da ulteriori banche dati cantonali, e in questo senso promuovono l'inserimento di una nuova cifra 6 nell'art. 8 lett. a.

Due Cantoni (ZG, NE) lamentano l'omissione della fonte di dati relativa all'ambito cani pericolosi. ZG sottolinea che i dati sui cani dovrebbero essere disponibili on-line senza necessità di un login in un'altra banca dati (ANIS).

Il Cantone JU sottolinea la necessità di semplificare in linea di principio l'intero sistema a causa di una scarsa compatibilità delle banche dati RIS, AGIS/SIPA, BDTA. A tale scopo si dovrebbe ad esempio identificare un'azienda / impresa mediante un unico numero identificativo. Propone pertanto di sostituire la lett. b cifra 6 e 7 (dati inseriti dalle autorità d'esecuzione e terzi incaricati) con le cifre 1 e 2 (BDTA e AGIS/SIPA).

KOLAS richiama l'attenzione sulla diversa tecnologia impiegata nel programma ASA (superfluo il salvataggio dei dati, ma disponibilità degli stessi attraverso message bus) e auspica una nuova formulazione in questo senso della prima frase dell'articolo.

La SBV vuole inserire FLEKO tra le fonti dei dati.

⁵ ZH, LU, SO, SH, AG, GE

⁶ ZH, BE, LU, UR, NW, OW, GL, ZG, BS, SO, SH, AG, SG, GR, TI

⁷ ZH, BE, ZG, SZ, GL, BS, SH, AG, SO

⁸ ZH, LU, UR, SZ, NW, OW

Art. 9 Contenuto del SISVet

Sei Cantoni (⁹) sono favorevoli a un'integrazione del cpv. 1 lett. b con l'ambito dei medicinali per uso veterinario.

Ai fini della completezza dei dati e di uniformità con il settore agricolo, il Cantone AG vuole che l'ubicazione dell'azienda sia citata in modo esplicito tra i dati di base, e inserita come nuova lett. e del cpv. 2.

Il Cantone JU chiede che il numero assegnato automaticamente dal sistema, citato nel cpv. 2 lett. b, valga come unico numero di identificazione.

IDENTITAS e SBV richiedono una riformulazione del cpv. 1 lett. a, dal momento che tutti i dati relativi alle aziende vengono ora importati dall'AGIS/SIPA, in seguito al progetto di rilevamento BDTA /AGIS/SIPA.

3.4 Sezione 4: Notifiche

Art. 10

Tre Cantoni (ZH, SO, BS) si dichiarano favorevoli a una limitazione delle notifiche, per evitare che l'utilizzo del SISVet divenga oltremodo complesso. Cinque Cantoni (GL, SH, SO, BS, SG) sottolineano la necessità di un coordinamento del sistema di notifica tra gli uffici federali, per evitare ridondanze, risparmiando così ai Cantoni un netto onere supplementare.

Notifiche relative all'ambito delle derrate alimentari: questo punto (cpv. 1 lett. g) è stato oggetto delle maggiori obiezioni, per i motivi citati di seguito:

- Ridondanze, poiché esiste un obbligo di notifica anche nei confronti dell'UFSP
- L'ambito è di competenza dell'UFSP e non dell'UFV
- Limitazione delle notifiche all'UFV ai dati rilevanti in materia di epizootie
- Limitazione delle notifiche ai dati rilevanti ai fini della pubblicazione delle liste UE.

Otto Cantoni (¹⁰), l'ACCS e l'SFF hanno espresso parere favorevole allo stralcio del cpv. 1 lett. g (dati delle aziende alimentari giusta l'art. 78 dell'ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso; RS 817.02).

Cinque Cantoni (LU, UR, SZ, NW, OW) richiedono una limitazione delle notifiche sulle aziende alimentari ai dati da pubblicare tassativamente nelle liste UE.

Notifiche relative ai controlli ufficiali in materia di protezione degli animali: un Cantone (SO) vuole stralciare la lett. c, e si oppone di fatto alla registrazione all'interno del SISVet dei risultati ottenuti nel corso di tali controlli. I dati devono essere forniti all'UFV unicamente in caso di bisogno.

Macellazione e controllo delle carni: sei Cantoni (¹¹) sottolineano il fatto che l'obbligo di notifica giusta l'OMCC (RS 817.190) è previsto solo "su richiesta". Tali dati non devono quindi essere forniti sistematicamente all'UFV tramite il SISVet. L'SFF, al contrario, è favorevole a una registrazione centralizzata del rilascio dell'autorizzazione d'esercizio da parte dei Cantoni. L'SFF ritiene che le disposizioni contenute nell'OMCC non riguardino l'attività di controllo, bensì i risultati delle dichiarazioni sanitarie e le autorizzazioni delle aziende di macellazione. Per questo motivo è indispensabile una riformulazione della lett. d, sostituendo il termine "risultati dei controlli..." con il termine "dati".

Notifiche relative all'ambito dei medicinali per uso veterinario: SO vuole stralciare la lett. e, con la giustificazione secondo cui gli organi di controllo di Swissmedic sono soggetti all'obbligo di notifica. GE ritiene che la proposta fatta in quest'ambito esuli dal quadro legislativo.

Notifiche relative all'ambito qualità del latte: GE esclude un inserimento sistematico nel SISVet dei dati provenienti dai controlli circa l'igiene del latte, se non in caso di epizootia o di violazione della OMVet.

⁹ ZH, LU, UR, SZ, NW, OW

¹⁰ ZH, BE, SO, BS, SH, AG, TG, GE

¹¹ LU, UR, SZ, NW, OW, GE

Ulteriori notifiche: è necessario ridurre la possibilità da parte dell'UFV di statuire ulteriori obblighi di notifica all'interno dell'OSISVet. Sei Cantoni ⁽¹²⁾ e l'ACCS si sono dichiarati favorevoli allo stralcio del cpv. 2 e vogliono citare espressamente nel cpv. 1 gli ulteriori obblighi di notifica. Due Cantoni (ZG, TG) auspicano l'inserimento di un meccanismo di controllo (decisione da parte del comitato misto oppure elaborazione di specifiche disposizioni di legge, qualora vengano richieste ulteriori notifiche).

Osservazioni generali: il Cantone SH chiede di ancorare nell'articolo in esame una riduzione dell'obbligo di notifica, nel caso in cui determinate notifiche non avessero più senso. FR (Governo e relativo ufficio veterinario) chiede che i dati da trasmettere all'UFV siano definiti con maggior precisione. NE chiede un capoverso aggiuntivo relativo alla pubblicazione delle liste per il coordinamento dei controlli nelle aziende agricole.

3.5 Sezione 5: Accesso al SISVet

Osservazioni generali

Il Cantone ZH sottolinea che le disposizioni circa l'accesso ai dati devono essere redatte in modo tale da consentire ai Cantoni di visualizzare esclusivamente i propri dati. ZH avanza proposte per una riformulazione degli articoli 13 lett. a e 14 cpv. 1.

Il Cantone GE respinge la possibilità per i terzi incaricati di accedere ai dati cantonali senza la preventiva approvazione dell'autorità cantonale. IDENTITAS fa notare che, al fine di evitare incongruenze, nel caso degli articoli da 11 a 15 è necessario un coordinamento dell'accesso ai dati del SISVet con le disposizioni previste per l'accesso ai sistemi fonte.

3.6 Sezione 6: Comunicazione di dati

Per quanto riguarda questa sezione non sono pervenute osservazioni.

3.7 Sezione 7: Protezione dei dati, sicurezza informatica e archiviazione

Osservazioni generali:

Un Cantone (GE) chiede all'UFV chiarimenti per quanto riguarda l'utilizzo dei dati ed auspica che i Cantoni possano disporre di un rapporto annuale circa l'utilizzo dei dati e altri aspetti salienti dal punto di vista della protezione dei dati.

Art. 21 Diritti delle persone interessate

Il Cantone SH e l'ACCS sono favorevoli a un'integrazione dell'articolo, affinché il chimico cantonale divenga figura di riferimento responsabile anche delle istanze presentate da persone che intendono far valere i propri diritti.

Nove Cantoni ⁽¹³⁾ hanno notato che non sempre viene utilizzato il termine "ufficio del veterinario cantonale". Per questo motivo esso deve essere sostituito nel presente articolo con l'espressione "veterinario cantonale" o "autorità d'esecuzione cantonale".

Art. 22 Sicurezza informatica

Il Cantone ZH chiede una riformulazione del cpv. 2 e la sostituzione del termine "accordi operativi e di licenza" con "accordi di utilizzazione", espressione già presente nell'art. 4 cpv. 2 lett. a.

Art. 23 Archiviazione e cancellazione dei dati

FR (Governo e rispettivo ufficio veterinario) chiedono una definizione più precisa delle disposizioni concernenti la cancellazione dei dati cantonali.

IDENTITAS sottolinea la necessità di coordinare l'archiviazione e la cancellazione dei dati a livello del SISVet e dei sistemi fonte, per evitare ridondanze nell'archiviazione o la perdita di dati.

¹² ZH, BE, SO, SH, AG, BS

¹³ ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, AR, AI, GR

3.8 Sezione 8: Finanziamento del SISVet

Art. 24 Finanziamento

Sistema delle riduzioni:

Otto cantoni (¹⁴) approvano il fatto che il sistema delle riduzioni e la ripartizione dei costi vengano ancorati in modo vincolante nell'articolo in esame.

Finanziamento dell'ulteriore sviluppo:

Molti Cantoni auspicano che nell'ordinanza venga ancorata una regolamentazione chiara per quanto concerne il finanziamento dell'ulteriore sviluppo del sistema, e formulano al riguardo proposte concrete a seconda della tipologia di sviluppo.

Undici Cantoni (¹⁵) ritengono che la Confederazione debba farsi carico dei costi legati all'ulteriore sviluppo conseguente a modifiche del diritto federale.

Otto Cantoni (¹⁶) sostengono che eventuali altri costi legati all'ulteriore sviluppo sostenuti dietro istanza di singoli Cantoni o gruppi debbano essere finanziati da chi li ha effettivamente cagionati. Viene anche richiesta una partecipazione, a livello finanziario, degli altri Cantoni che in un momento successivo dovessero beneficiare degli ulteriori sviluppi introdotti.

Cinque Cantoni (LU, UR, SZ, OW, NW) chiedono che venga operata una differenziazione supplementare nelle tipologie di ulteriore sviluppo: gli sviluppi che si rendono necessari in seguito a modifiche dei fondamenti legali dovrebbero essere finanziati interamente dalla Confederazione; i costi relativi allo sviluppo di applicazioni specifiche richieste da singoli Cantoni o gruppi dovrebbero essere a carico di chi li ha effettivamente cagionati; infine, i costi relativi ad applicazioni richieste congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni e approvate dal comitato misto dovrebbero essere imputati in base alla chiave di ripartizione per cui $\frac{3}{4}$ competono alla Confederazione e $\frac{1}{4}$ ai Cantoni interessati.

Per la ripartizione della restante quota dei costi di gestione, i Cantoni propongono alcune varianti rispetto all'attuale disegno di ordinanza. Sette Cantoni (¹⁷) si dichiarano favorevoli a una ripartizione in ragione della percentuale corrispondente all'importo pagato per le postazioni d'accesso.

FR e il relativo ufficio veterinario vedrebbero favorevolmente la possibilità di una ripartizione dei restanti costi di gestione in base al numero dei Cantoni e non in base al numero delle licenze, in modo che i Cantoni che hanno acquistato un numero cospicuo di licenze non risultino svantaggiati.

Ulteriori osservazioni:

Il Cantone GL si dichiara contrario alla chiave di ripartizione menzionata, sostenendo che essa viola il principio dell'equivalenza fiscale, e ritiene che la chiave di ripartizione debba essere adeguata in modo tale che la base di calcolo sia rappresentata dai Cantoni, e non dagli uffici veterinari.

Tre Cantoni (GE, JU, TI) ritengono che tutti i costi relativi al sistema dovrebbero essere a carico della Confederazione.

Il Cantone GE chiede che al cpv. 4 venga dichiarato esplicitamente l'obbligo di redigere un rapporto sui costi sostenuti ogni anno.

3.9 Sezione 9: Disposizioni finali

Art. 27 Entrata in vigore

Sette Cantoni (¹⁸) propongono che l'entrata in vigore dell'articolo 10 sia rinviata di due anni.

3.10 Allegato

ZH si dichiara favorevole a sostituire il termine "ufficio del veterinario cantonale" con "veterinario cantonale" oppure "autorità d'esecuzione cantonale".

¹⁴ ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, TG, NE

¹⁵ ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, AR, AI, GR, AG, TG

¹⁶ ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, GR, TG

¹⁷ ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, TG

¹⁸ ZH, LU, UR, SZ, OW, NW, AG

IDENTITAS considera problematico l'ampio allegato, a causa del suo orientamento ai processi piuttosto che alle tipologie di dati come richiesto nell'art. 9. Ritiene inoltre che il dettaglio e la dinamicità eccessivi della tabella relativa ai profili d'accesso non ne consentano l'utilizzo come testo di un'ordinanza. IDENTITAS nota che tutti i dati relativi ad aziende della BDTA vengono importati esclusivamente dalla AGIS/SIPA; il termine persona BDTA non esiste più. Quale fonte dei dati deve essere menzionato esclusivamente AGIS/SIPA. IDENTITAS chiede che venga inserita FLEKO nella sezione fonti dei dati (prima pagina), come cifra aggiuntiva 8. In conformità con la precedente richiesta, FLEKO deve essere menzionata in modo consono all'interno della tabella nella colonna fonte dei dati.

4 Abbreviazioni

UFV: Ufficio federale di veterinaria

KOLAS: Conferenza degli Uffici dell'agricoltura della Svizzera

ACCS: Associazione dei chimici cantonali della Svizzera

ANIS: Animal Identity Service SA

5 Destinatari invitati a esprimere il proprio parere

Kantone / Cantons / Cantoni

Governo del Cantone di Zurigo
Governo del Cantone di Berna
Governo del Cantone di Lucerna
Governo del Cantone d'Uri
Governo del Cantone di Svitto
Governo del Cantone di Obwaldo
Governo del Cantone di Nidwaldo
Governo del Cantone di Glarona
Governo del Cantone di Zugo
Governo del Cantone di Friburgo
Governo del Cantone di Soletta
Governo del Cantone di Basilea Città
Governo del Cantone di Basilea Campagna
Governo del Cantone di Sciaffusa
Governo del Cantone di Appenzello Esterno
Governo del Cantone di Appenzello Interno
Governo del Cantone di San Gallo
Governo del Cantone dei Grigioni
Governo del Cantone di Argovia
Governo del Cantone di Turgovia
Governo del Cantone Ticino
Governo del Cantone Vaud
Governo del Cantone Vallese
Governo del Cantone di Neuchâtel
Governo del Cantone di Ginevra
Governo del Cantone del Giura
Conferenza dei governi cantionali

Organizzazioni e associazioni

Associazione Consumatrici della Svizzera Italiana, Lugano
COOP Svizzera, Basilea
Fédération romande des consommateurs, Lausanne
Identitas AG, Bern
Konsumentenforum Schweiz kf, Zürich
Federazione delle Cooperative MIGROS
Schweiz. Bauernverband (SBV), Brugg AG
Schweiz. Fleisch-Fachverbände (SFF), Zürich
Schweizer Tierschutz STS, Basel
Schweiz. Viehhändler-Verband SVV, Chur
Stiftung für Konsumentenschutz, Bern
Tierärztliche Vereinigung für Lebensmittelhygiene (TVL), Zug
Vereinigung der Schweizer Kantonstierärztinnen und Kantonstierärzte (VSKT)

Organizzazioni e associazioni interpellate separatamente

Conferenza dei direttori cantionali dell'agricoltura (CDCA)
Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantionali della sanità (CDS)
Conferenza degli Uffici dell'agricoltura della Svizzera (KOLAS)
Associazione dei chimici cantionali (ACCS)

Riferimento/Numero di registrazione: 2008-06-25/9

Istanze cui non è stato richiesto un parere, ma che hanno preso posizione nel quadro dell'indagine conoscitiva

Ufficio veterinario del Cantone Friburgo, Granges-Paccot

Dipartimento delle finanze e dell'economia, Sezione dell'agricoltura, Bellinzona